

# Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione a risiedere fuori sede

## Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il GSSI si propone di rafforzare l'eccellenza scientifica a L'Aquila e di favorire l'attrazione di risorse di alto livello per contribuire alla crescita economica, sociale e culturale del territorio, anche tramite la residenza in loco di studenti, professori e ricercatori.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione per i professori e i ricercatori dell'Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 311/58, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare svolgimento dei loro doveri di ufficio e compatibilmente con la missione generale del GSSI. Ai sensi del parere del Consiglio di Stato sez. II 550/1980 è comunque esclusa l'autorizzazione a risiedere all'estero. Il presente regolamento non si applica ai professori a contratto Art.23 L240/2010 ed ai professori straordinari assunti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
3. Ai fini del presente regolamento, per residenza o presenza "in sede" si intende la dimora effettiva e stabile, per il periodo di tempo indicato, della persona entro un raggio chilometrico di 50 Km in linea d'aria e 60 Km come distanza stradale dal territorio del Comune dell'Aquila.
4. Ai fini del presente regolamento per "professori e ricercatori" si intende l'insieme di professori di I e II fascia a tempo indeterminato, di professori straordinari assunti ai sensi della legge 230/05, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, di ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 230/05, di ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 240/10, degli assistenti di ruolo.
5. Per il personale di ricerca non previsto dai precedenti commi 1 e 3 si rinvia al successivo art. 3.

## Art. 2 - Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Rettore, sentito il Direttore Scientifico dell'Area, tramite proprio decreto su richiesta dell'interessato e previo parere del Senato Accademico. L'autorizzazione decorre dal 1 settembre e si rinnova tacitamente per un biennio nel caso non vengano comunicate variazioni. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Rettore con proprio decreto.
2. L'autorizzazione è revocata in caso di violazione del presente regolamento.
3. La richiesta dell'interessato va presentata per iscritto alla segreteria del rettorato, entro il 30 aprile precedente all'inizio dell'anno per cui si richiede l'autorizzazione.
4. La richiesta di autorizzazione dovrà obbligatoriamente contenere l'indicazione esatta dei periodi dell'anno in cui è garantita la presenza "in sede".
5. In caso di assunzione successiva al termine stabilito, la richiesta dell'interessato dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio.

6. Nel caso di variazione di residenza o dell'effettiva e stabile dimora in corso d'anno, l'istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.
7. Il personale autorizzato a risiedere fuori sede dovrà in ogni caso indicare un domicilio "in sede" in modo da assicurare la propria reperibilità nei periodi di presenza presso il GSSI.
8. L'autorizzazione a risiedere fuori sede non pregiudica l'autorizzazione ad allontanarsi dalla sede per lo svolgimento di missioni scientifiche o di altri compiti istituzionali.

## Art. 3 – Altro personale addetto alla ricerca

1. Il personale addetto alla ricerca non compreso nell'ambito previsto dal precedente Art.1, comma 1, in particolare titolari di borse di studio, assegni di ricerca e altre borse di studio di post dottorato, ha obbligo di residenza "in sede" senza alcuna eccezione.